



**Ministero delle Imprese  
e del Made in Italy**



Autorità Nazionale Competente  
Minerali Responsabili

*Decreto legislativo n. 132/2011, articolo 2  
Regolamento (UE) 2017/821 minerali e metalli  
originari di zone di conflitto o ad alto rischio*

Conflict Minerals - Pillola informativa n.9

## **L'obbligo di comunicazione**



export  
compliance  
consulting



L'Art. 7 del Regolamento stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico degli importatori dell'Unione Europea, che devono pertanto:

- mettere a disposizione dell'autorità nazionale le **relazioni relative a ogni audit** realizzato da soggetti terzi indipendenti;
- condividere con i propri acquirenti tutte **le informazioni raccolte e conservate sull'esito del dovere di diligenza** nella propria catena di approvvigionamento;
- elaborare ogni anno **una relazione** sulle proprie strategie e pratiche di diligenza nella propria supply chain e dare la più ampia diffusione delle misure adottate per conformarsi agli obblighi sui sistemi di gestione e di gestione del rischio, nonché una sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi, per ciascuno dei quali devono identificare chi sia l'auditor.

Questo processo deve rispettare la **riservatezza** delle informazioni commerciali e tutelare le questioni di **concorrenza**.

**Tali informazioni confluiscono in una relazione, che può essere pubblicata sul sito web dell'importatore, affissa presso le sue sedi fisiche/unità organizzative, tradotta nelle diverse lingue locali.**



La **relazione annuale** sulle strategie di approvvigionamento responsabile degli importatori dell'Unione viene resa **pubblica**, anche **online**, e non deve contenere informazioni sensibili in ambito commerciale e di concorrenza.

Deve invece **includere le misure adottate per rispettare i sistemi di gestione e di gestione del rischio (Artt. 4 e 5 del Regolamento), e una sintesi degli audit condotti da terze parti**, specificandone la titolarità dell'esecuzione.

Se un importatore può concludere che **i metalli sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto**:

- a) rende pubbliche le sue **conclusioni**;
- b) descrive in modo ragionevolmente esauriente le **misure relative al dovere di diligenza adottate nel giungere a tale conclusione**.



La comunicazione delle informazioni permette all'impresa di rafforzare la fiducia nelle sue azioni e decisioni e di dimostrare con trasparenza il rispetto del **principio di buona fede nella gestione del rischio** legato alla propria supply chain di 3TG.

Le informazioni comunicate all'esterno riguardano:

- le **politiche di gestione aziendale**;
- le **procedure** e le **attività** legate alla **due diligence**;
- la condotta per **individuare e affrontare** gli **impatti negativi, effettivi o potenziali**;
- i **risultati** e gli **esiti** di tali attività.

Le aziende possono mettere in atto le seguenti pratiche pubblicando o comunicando:

1. le informazioni pertinenti al **processo di dovuta di diligenza**, anche (ad esempio) attraverso le **relazioni annuali sulla sostenibilità e responsabilità sociale** dell'impresa o altre **forme adeguate di pubblicità e trasparenza**;
2. le informazioni sulle **misure adottate nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione**.



3. gli **impatti negativi** significativi o i **rischi individuati**, classificati secondo priorità (di cui occorre indicare i criteri di riferimento) e conseguentemente **valutati**, ad esempio descrivendo la propria valutazione del rischio sulla catena di approvvigionamento;
4. le **azioni** intraprese **per prevenire o mitigare tali rischi**, ivi incluse, laddove possibile, le tempistiche stimate, i parametri assunti per il miglioramento e i relativi risultati, ad esempio descrivendo il piano di gestione del rischio adottato dall'importatore;
5. le suddette informazioni in un modo **facilmente accessibile e appropriato**, ad esempio sul sito web dell'impresa, presso i locali dell'impresa e nelle lingue locali;
6. per eventuali **impatti sui diritti umani** che l'impresa dovesse causare o a cui può contribuire, le informazioni suddette ai **titolari dei diritti che hanno subito l'impatto (o che potenzialmente lo potrebbero subirlo)**, in modo tempestivo, sensibile dal punto di vista culturale e accessibile, in particolare quando sono proprio tali soggetti (o qualcuno per loro conto) a sollevare le problematiche in questione.



- Le imprese collocate a valle nella catena di approvvigionamento possono utilizzare il **Modello di relazione sui minerali provenienti da zone di conflitto (CMRT)** sviluppato dalla Responsible Mineral Initiative (RMI) e da altre associazioni industriali.  
Questo Modello facilita la condivisione lungo l'intera supply chain delle informazioni relative al paese di origine dei 3TG e alle fonderie e raffinerie utilizzate.  
Inoltre, permette l'identificazione di nuove fonderie e raffinerie che, a seguito delle opportune verifiche, possono potenzialmente rafforzare lo sviluppo del regime di dovuta diligenza.
- Si badi, però, che la presenza di un fornitore di servizi o di un'iniziativa di settore nell'elenco proposto dal modello CMRT **non costituisce né convalida una raccomandazione**: spetta infatti alle PMI effettuare ricerche approfondite per decidere quale fornitore di servizi o iniziativa industriale sia la scelta giusta per loro.



Come previsto dall'Art. 4 del Regolamento, gli importatori dell'Unione dovranno adottare e comunicare chiaramente **ai fornitori** e al pubblico **informazioni aggiornate sulla propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei 3TG** potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

Gli importatori dovranno altresì rafforzare le proprie relazioni con i fornitori, **integrando la propria strategia** per la supply chain **nei contratti e negli accordi** conclusi con i fornitori conformemente all'Allegato II della Guida OCSE.

Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi, pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'importatore deve **consultarsi** con i fornitori e le parti interessate, comprese le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni della società civile e i soggetti terzi interessati, e **concordare** con essi una **strategia di riduzione dei rischi misurabili** nell'ambito del suo piano di gestione del rischio.



È dunque fondamentale che i contratti con i fornitori, in particolare nelle **condizioni generali di acquisto** degli importatori, siano aggiornati a **specifiche previsioni in materia di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio**, contenute in apposite **clausole contrattuali**.

Inoltre, nel kit di strumenti messo dalla Commissione Europea a disposizione degli importatori potete trovare anche un **modello di lettera** da inviare ai fornitori per notificare loro l'avvenuta implementazione, da parte vostra, di un sistema di due diligence sulla vostra catena di approvvigionamento.

Se dunque intendete conformarvi al Regolamento (UE) 2017/821, potete utilizzare questo template di lettera (ovviamente, nel caso lo riteniate opportuno, anche con modifiche e personalizzazioni) per manifestare pubblicamente tale impegno e richiederne il rispetto alle vostre controparti commerciali, sollecitando al contempo un analogo impegno e uno sforzo di collaborazione da parte loro.



«Gentile Fornitore,

scrivo per informarvi che la mia azienda ha deciso di implementare la due diligence della catena di fornitura per quanto riguarda i minerali.

Potete trovare maggiori informazioni nella policy allegata a questa email. Ciò deriva dall'adozione del Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, i loro minerali e oro proveniente da aree di conflitto e ad alto rischio, che definisce i requisiti di dovuta diligenza per gli importatori dell'UE di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e oro.

Nell'ambito dell'impegno della nostra azienda verso l'approvvigionamento responsabile dei minerali, stiamo collaborando con i nostri fornitori per comprendere le procedure di due diligence che hanno messo in atto per gestire i rischi nella loro catena di approvvigionamento.

Vi chiedo pertanto gentilmente di rispettare la nostra politica e di condividere con noi informazioni sulle vostre pratiche di gestione del rischio in relazione all'approvvigionamento responsabile dei minerali.

In questo contesto, vorrei chiedere alla vostra azienda e ai vostri fornitori di condividere tali informazioni con noi entro il [GG/MM/AAAA].

Se non siete nella posizione di condividere tali informazioni per qualsiasi motivo, saremo felici di discuterne con voi e trovare una soluzione che soddisfi le nostre esigenze e risponda alle vostre preoccupazioni.

Se desiderate saperne di più sulle catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio e sul Regolamento, potete visitare il sito web dell'OCSE a questo [link](#) e il sito web dell'UE a questo [link](#).

Non esitate a contattarmi al seguente numero [●] o, in alternativa, all'indirizzo e-mail [●].

Cordiali saluti»

Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*  
Dipartimento per le politiche per le imprese  
Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il *Made in Italy*  
Divisione IV – Politiche per le piccole e medie imprese, le start up, il movimento cooperativo, l'economia sociale



[autoritacompetente.3TG@mise.gov.it](mailto:autoritacompetente.3TG@mise.gov.it)

<https://anc3tg.mise.gov.it/>